Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1981

relativa alla creazione di un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini

(82/43/CEE)

(GU L 20 del 28.1.1982, pag. 35)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 95/420/CE della Commissione del 19 luglio 1995	L 249	43	17.10.1995
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A2**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►**A3**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1981

relativa alla creazione di un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini

(82/43/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'attuazione pratica del principio di uguaglianza di trattamento tra donne e uomini deve essere stimolata da una migliore collaborazione e da scambi di opinioni e di esperienze tra gli organi che negli Stati membri sono preposti alla promozione dell'uguaglianza di possibilità e la Commissione;

considerando che la completa applicazione, nella realtà, della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ([1]), della direttiva 76/207/CEE, del 9 febbraio 1975, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ([2]), e della direttiva 79/7/CEE, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ([3]), sarà considerevolmente accelerata mediante il contributo di organi nazionali che dispongano di una rete di informazioni specifiche;

considerando la direttiva 72/161/CEE concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura ([4]);

considerando altresì che l'approntamento e l'applicazione di azioni comunitarie in materia di lavoro delle donne, il miglioramento della situazione delle donne che esercitano attività autonome e agricole e la promozione della parità di possibilità richiedono una stretta collaborazione con gli organi specializzati negli Stati membri;

considerando che deve essere pertanto istituito un quadro istituzionalizzato al fine di avere regolari consultazioni con detti organi,

DECIDE:

Articolo 1

Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini, in appresso denominato il «comitato».

▼M1

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione delle azioni dell'Unione intese a promuovere la parità di opportunità tra gli uomini e le donne e di favorire lo scambio

([1]) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.
([2]) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.
([3]) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.
([4]) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

▼M1

permanente di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e tra i vari attori interessati.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, il comitato:

a) assiste la Commissione nell'elaborazione di strumenti di controllo, di valutazione e di diffusione dei risultati delle azioni avviate nell'Unione per promuovere la parità di opportunità;

b) contribuisce all'attuazione dei programmi di azione comunitaria in materia, segnatamente procedendo all'esame dei loro risultati e proponendo miglioramenti alle azioni svolte;

c) contribuisce grazie ai suoi pareri all'elaborazione della relazione annuale della Commissione sui progressi realizzati in materia di parità di opportunità tra uomini e donne;

d) stimola lo scambio di informazioni sulle azioni intraprese a tutti i livelli per promuovere la parità di opportunità e, se del caso, presenta proposte sul seguito che potrebbe essere dato a dette azioni;

e) emette pareri o invia relazioni alla Commissione, sia su richiesta di quest'ultima, sia di propria iniziativa, su tutti i problemi pertinenti riguardanti la promozione della parità di opportunità nell'Unione.

3. La modalità di diffusione dei pareri e delle relazioni del comitato saranno determinate di concerto con la Commissione. Essi potranno essere oggetto di una pubblicazione sotto forma di allegato alla relazione annuale della Commissione sulla parità di opportunità tra uomini e donne.

Articolo 3

1. Il comitato è composto da ►M2 68 ◄ membri:

a) un (una) rappresentante per Stato membro dei ministeri o servizi governativi incaricati a livello nazionale di promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne; questo (questa) rappresentante è designato(a) dal governo di ciascuno Stato membro;

b) un (una) rappresentante per Stato membro dei comitati od organismi nazionali creati da un atto ufficiale e incaricati specificamente della parità di opportunità tra uomini e donne a titolo di rappresentanza degli ambienti interessati. Qualora in uno Stato membro esitano più comitati od organismi che si occupano di questi problemi, la Commissione determina l'organismo che con i suoi obiettivi, la sua struttura, la sua rappresentatività e il suo grado di indipendenza ha la maggiore vocazione ad essere rappresentato nel comitato. La partecipazione dei paesi che non dispongono di tali comitati verrà esercitata da persone rappresentanti organismi considerati dalla Commissione come esercitanti missioni analoghe. Questo (questa) rappresentante è nominato(a) dalla Commissione su proposta del comitato od organismo nazionale pertinente;

c) — ►A3 sette ◄ membri rappresentanti le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario;

— ►A3 sette ◄ membri rappresentanti le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.

Questi (queste) rappresentanti sono nominati(e) dalla Commissione su proposta delle parti sociali a livello comunitario.

2. Alle riunioni del comitato partecipano in veste di osservatori due rappresentanti della Lobby europea delle donne.

3. Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associative che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione.

▼B

Articolo 4

Per ciascuno dei membri del comitato si procede, nelle stesse condizioni stabilite all'articolo 3, alla nomina di un (una) supplente. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, il (la) supplente non assiste alle riunioni del comitato e non partecipa ai suoi lavori, se non in caso di impedimento del membro che sostituisce.

Articolo 5

Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.

Allo scadere dei tre anni, i membri del comitato restano in funzione finché non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni o per dimissioni o per cessazione delle attività presso l'organismo che rappresenta o in seguito a decesso. Si può altresì mettere fine al mandato di un membro quando l'organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.

Egli è sostituito per la durata del mandato ancora in corso secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Le funzioni esercitate non formano oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato e per i gruppi di lavoro istituiti secondo l'articolo 8 saranno a carico della Commissione in applicazione delle vigenti norme amministrative.

▼M1

Articolo 6

Il comitato è presieduto da un (una) presidente (presidentessa) eletto(a) tra i membri provenienti dagli Stati membri e designati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b). Il suo mandato ha la durata di un anno. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia è richiesta a favore almeno la metà del totale dei voti.

Due vicepresidenti (vicepresidentesse) saranno eletti(e) con la stessa maggioranza e alle stesse condizioni, anche in questo caso tra i rappresentanti provenienti dagli Stati membri e designati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b). Essi (esse) hanno il compito di sostituire il presidente (presidentessa) in caso di impedimento. I presidenti (presidentesse) e vicepresidenti (vicepresidentesse) devono provenire da Stati membri diversi. Essi (esse) costituiscono l'ufficio di presidenza del comitato che si riunisce prima di ciascuna riunione del comitato stesso.

L'organizzazione del lavoro del comitato è effettuata dalla Commissione in stretto collegamento con il presidente (presidentessa). L'ordine del giorno delle riunioni del comitato è fissato dalla Commissione di concerto con il presidente (presidentessa). Il segretariato del comitato è svolto dall'unità della Commissione incaricata della parità di opportunità tra uomini e donne della Commissione. Il resoconto delle riunioni del comitato è redatto dai servizi della Commissione e sottoposto per approvazione al comitato.

▼B

Articolo 7

Il presidente (la presidentessa) può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all'ordine del giorno.

▼B

Gli esperti partecipano ai lavori esclusivamente per il punto che ne ha motivato la presenza.

Articolo 8

1. Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

2. Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere dei rapporti ad un relatore o esperto esterno, secondo modalità da determinare.

▼M1

3. Uno o più membri del comitato possono partecipare in veste di osservatori alle attività di altri comitati consultivi della Commissione e informarne il comitato.

▼B

Articolo 9

Le misure prese in applicazione degli articoli 7 e 8, aventi implicazione finanziaria per il bilancio delle Comunità europee, sono soggette all'accordo preliminare della Commissione e devono essere attuate secondo le vigenti norme amministrative.

▼M1

Articolo 10

Il comitato si riunisce nella sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. Esso terrà almeno due riunioni all'anno.

Articolo 11

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità del comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

▼B

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza tramite i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione comunichi loro che un parere o una domanda verte su una materia avente carattere riservato.

In tal caso, assistono alle sedute unicamente i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 1982.